



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorat Agriculture et Ressources Naturelles
Département des Ressources Naturelles
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Dipartimento Risorse Naturali

Località Amérique n° 127/a
11020 Quart (Aosta)
Tel. 0165/776111
Fax 0165/776256 - Telex 210820

Corps Forestier Valdôtain
Corpo Forestale Valdostano



COPIA

TORNI TUTTO USC

Prot. N.
Vs./Rif.

Quart,

ARCHIVES de l'ADMINISTRATION DE LA VALLEE D'AOSTE			
Série	5	CAT	21c
FASC	9	S. FAS.	1
2 1 MAR 2000			
Ref. n°	6803	div.	RM

alle Stazioni Forestali
SEDI

al personale del C.F.V. c/o
la Sezione di P.G.
Procura c/o il Tribunale di
AOSTA

OGGETTO: Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205», corredato delle relative note.

Si trasmette copia del decreto sopra menzionato, facendo presente che il testo della legge delega n. 205/99 era stato trasmesso alle Stazioni forestali con la precedente nota n. 128/PG del 14/07/1999.

Fra le modifiche più rilevanti, introdotte dal D.lgs 507/99, vi è la riforma del sistema sanzionatorio in materia di circolazione stradale, tra cui la depenalizzazione degli illeciti relativi alla guida senza patente e del trasporto su strada, senza autorizzazione, dei materiali pericolosi soggetti alle norme ADR (accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada). Per quest'ultima sanzione, occorre però tenere presente che, nel caso di trasporti senza autorizzazione di rifiuti pericolosi (anch'essi contemplati dalla normativa A.D.R.), prevale per specialità la sanzione ex art. 51, comma I°, del D.lgs 22/97.

L'intervento di depenalizzazione attuato dal D.lgs 507 nei riguardi del codice penale riguarda, in genere, reati di scarsa importanza rispetto alle competenze del C.F.V.. Di qualche rilievo può essere la trasformazione in sanzioni amministrative degli articoli 675 (Collocamento pericoloso di cose), 676 (Rovina di edifici o di altre costruzioni) e 677 (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) del c.p.. L'autorità competente ad applicare tali sanzioni è stata individuata nel Sindaco.

Analogo discorso per quanto riguarda gli ulteriori interventi di depenalizzazione per le leggi speciali tra cui si evidenzia l'art. 221 del T.U.LL.SS. (utilizzo degli edifici senza abitabilità - agibilità), trasformato in sanzione amministrativa di competenza del Sindaco.


E' riguardo, infine, alle modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che il D.lgs 507 opera le modifiche di maggior interesse per gli operatori del settore vigilanza. In particolare, si segnala l'inserimento dell'art. 8 bis della l. 689, che introduce il concetto della *Reiterazione delle violazioni*, che dovrà essere applicato in tutti i casi in cui la legge preveda un'inasprimento del regime sanzionatorio, nel caso di ripetizione della violazione da parte dello stesso soggetto. La norma è chiaramente di carattere generale e si applica a tutte le leggi, siano esse statali o regionali (ad esempio nel caso di recidiva nelle violazioni previste dall'art. 28 della L.R. 28 aprile 1994, n. 14: *Norme per il corretto trattamento degli animali da affezione*). Come si evince dal testo, l'art. 8 bis, oltre a definire con precisione il concetto della reiterazione amministrativa e l'arco temporale in cui essa si applica (cinque anni successivi alla commissione della prima violazione), chiarisce che, per l'applicabilità dell'istituto, occorrono due presupposti fondamentali:

1. che la prima violazione sia stata accertata con provvedimento esecutivo (l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18);
2. che la o le successive violazioni non siano conciliate. L'effetto premiante del pagamento in misura ridotta viene in tal modo rimarcato in modo evidente, attraverso l'esplicita previsione, in tal caso, della non applicabilità della reiterazione.

In conclusione, mentre al momento della contestazione, in ogni caso, non occorrerà far altro che calcolare l'importo del pagamento in misura ridotta, in base ai limiti edittali della sanzione, secondo la procedura automatica stabilita dall'art. 16 della l. 689; diversamente, quando non sia avvenuta la conciliazione, nel caso di recidiva (e l'ufficio ne sia a conoscenza) si reputa opportuno ne venga fatta menzione nel rapporto di mancato pagamento.

- il Direttore -
Dott. Paolo OREILLER



MA/am


Allegati il testo di legge più n° 5 documenti